

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1451-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LICINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAZZOLI e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

---

Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di  
procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533,  
in materia di controversie di lavoro

---

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1975

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge mira ad eliminare le divergenze sorte in sede dottrinale e giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'articolo 409, n. 2 del Codice di Procedura Civile come risultante a seguito della legge 11 agosto 1973, n. 533 sulle controversie di lavoro.

La disposizione in questione, facendo « salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie » creò dubbio se nei giudizi che rimanevano di competenza di dette sezioni dovesse applicarsi il nuovo rito di cui alla legge predetta o se invece si dovesse continuare nell'osservanza della normale procedura prevista per detti giudizi.

Invero, come posto in luce dai proponenti del disegno di legge, senatori Martinazzoli e De Carolis, il « dubbio » deriva più che altro da una esagerata cavillosità nonchè dall'abitudine di certi operatori del diritto di non valutare i lavori preparatori. La considerazione di tali lavori avrebbe dovuto, a sufficienza evidenziare come l'intenzione del legislatore nel dar vita alla nuova normativa del processo di lavoro (pur antesignana di una possibile completa riforma del rito ci-

vile) era specificamente imperniata su un tipo di interessi che nulla hanno a che fare con quelli di competenza delle sezioni specializzate agrarie. Similmente doveva apparire evidente l'inconciliabilità tra una procedura incentrata su un giudice monocratico ed un organo giudicante, quale quello delle citate sezioni, non solo collegiale ma a composizione mista in quanto comprensivo anche di esperti.

Tuttavia, onde eliminare contrasti giurisprudenziali già in pratica verificatisi e portatori di ulteriori intralci e remore al già lento cammino della giustizia, è apparso utile, come si è fatto con il presente disegno di legge, chiarire con interpretazione autentica che nei giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie non si applicano le norme del nuovo processo del lavoro.

La Commissione giustizia, pur avendo ampiamente spaziato, anche con discordi opinioni, su argomenti indirettamente richiamati dalla materia in considerazione, si è però espressa unanimemente in favore del presente disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione in Assemblea.

LICINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il numero 2) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, modificato con legge 11 agosto 1973, n. 533, va inteso nel senso che le norme contenute nella legge citata non si applicano ai giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie.